

Repertorio n. 30.816

Raccolta n. 18.463

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di ottobre alle ore 18,50 (ore diciotto e minuti cinquanta)

20 OTTOBRE 2020

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Avanti a me Dott.ssa Cristina Scozzoli, Notaio in Forlì, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente la signora:

- Musile Tanzi Francesca nata a Parma (PR) il 1° maggio 1978 e residente a Forlì (FC) in Via Michele Placucci n. 9, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione non riconosciuta:

"ASSOCIAZIONE IL CANTICO", associazione di promozione sociale, con sede legale in Forlì, in via dei Filergiti n. 10, codice fiscale: 92079040405 iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale nella sezione Provinciale di Forlì-Cesena al n. 111024/1498 in data 1 agosto 2013, tale nominata con delibera del Consiglio Direttivo del 6 ottobre 2020;

comparente della cui identità personale, poteri e qualifica io notaio sono certo, la quale mi dichiara che in questi luoghi, giorno ed ora è stata convocata, in seconda convocazione, l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Adeguamento dello statuto sociale come previsto dall'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo settore di cui al D.lgs. 03/07/17 n. 117;

2. Varie ed eventuali

E mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 11 del vigente Statuto la signora Musile Tanzi Francesca nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- sono presenti, in proprio o per delega riscontrata regolare dal Presidente e conservata agli atti della Associazione, n. 14 (quattordici) membri dell'Assemblea aventi diritto di voto su di un totale di n. 75 (settantacinque) membri aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa volontà della comparente;

- per il Consiglio Direttivo oltre ad esso Presidente sono presenti Maria Dolores Carnemolla, Loretta Asirelli e Rober-

Registrato a FORLÌ

il 5 novembre 2020

al n.7621

Serie 1T

Esatti Euro Esente

ta Mazzotti.

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11 dello statuto la signora Musile Tanzi Francesca la quale dichiara che, ai sensi dell'articolo 101 comma secondo del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), è consentito alle Associazioni di Promozione Sociale, entro il termine del 31 ottobre 2020 come prorogato dall'articolo 35 del Decreto Cura Italia, di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Poichè l'articolo 11 dello statuto vigente prevede che l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, il Presidente dichiara che l'assemblea è validamente costituita al fine di assumere le modifiche statutarie indicate nell'articolo 101 del Codice del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente passa ad illustrare gli adeguamenti necessari.

Fa presente, innanzitutto, che l'Associazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà introdurre nell'articolo 1 l'acronimo APS.

Fa altresì presente la necessità di adeguare l'articolo 2 al fine di ricondurre le attività previste dallo statuto all'interno di quelle descritte dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ferme restando le finalità perseguite dall'Associazione.

All'articolo 7 è introdotto il diritto di ispezione dei libri sociali, come previsto dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

All'articolo 8 è introdotta una formulazione del concetto già espresso dall'attuale statuto per adeguarlo alla formulazione letterale del Codice del Terzo Settore, in materia di destinazione del patrimonio e di divieto di distribuzione degli utili.

All'articolo 11 sono integrate le competenze inderogabili dell'assemblea sulla base del disposto dell'articolo 25 del Codice del Terzo Settore.

All'articolo 18 è introdotta la disciplina prevista dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore in caso di scioglimento dell'Associazione e del conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

Viene adeguata la disciplina in materia di controllo e revisione.

In luogo del termine rendiconto si utilizza il termine bilancio per adeguarlo al disposto inderogabile dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a votare sul-

la seguente proposta di delibera.

"DELIBERA

1 - di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che sostituirà integralmente lo Statuto attuale, nella versione illustrata in assemblea, composto di n. 21 (ventuno) articoli;

2 - di autorizzare il Presidente ad apportare al presente atto e allo statuto allegato le modifiche di carattere non sostanziale richieste dai Pubblici Uffici".

A questo punto il Presidente invita gli associati a votare su tale proposta.

All'esito della votazione, il Presidente dichiara che, l'assemblea, mediante consenso espresso da ciascun associato per alzata di mano,

con il voto favorevole di: tutti i soci presenti;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

approva le delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,29 (ore diciannove e minuti ventinove).

La comparente mi consegna copia dello Statuto testè approvato che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B".

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017, trattandosi di atto che ha lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

La comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, e da me letto alla comparente che lo ha approvato e confermato. Consta il presente atto di tre pagine intere e parte della presente di un foglio sottoscritto alle ore 19,30 (ore diciannove e minuti trenta).

Firmato: Francesca Musile Tanzi

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio

Statuto
"ASSOCIAZIONE IL CANTICO"
Associazione Genitori Suore Francescane

Allegato "B"
al n. 18463
di raccolta

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata.

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice Civile e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, un'Associazione apolitica, di promozione sociale, che assume la denominazione **"ASSOCIAZIONE IL CANTICO APS"**.

L'Associazione ha la sede legale in Forlì, attualmente in Via dei Filergiti n.10.

L'eventuale variazione della sede nell'ambito del Comune di Forlì non comporta modifica statutaria, ma deve essere deliberata dalla Assemblea dei soci.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo - Finalità.

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto di libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli stessi associati.

L'Associazione opera al fine di promuovere ed agevolare l'attività didattica educativa anche con l'organizzazione, il coordinamento e la gestione di attività complementari rivolte ai bambini frequentanti la Scuola Materna "Suore Francescane Forlì".

L'Associazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 2017 (art. 5 lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (art. 5 lett. j).

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende provvedere a:

- valorizzare la persona, l'infanzia e la famiglia intesa come nucleo fondamentale della società;
- incrementare sinergie tra scuola e famiglia, promuovere il dialogo tra i genitori anche attraverso lo scambio di esperienze, la condivisione di problematiche e di soluzioni per

un equilibrato cammino scolastico;

- collaborare attivamente col personale direttivo e insegnante della Scuola Materna "Suore Francescane Forlì" anche al fine di provvedere ai compiti e alle funzioni per la gestione della scuola dell'infanzia nel quadro delle normative vigenti;
- favorire la diffusione delle informazioni presso la comunità scolastica per tutto ciò che riguarda le attività e le iniziative della Scuola Materna "Suore Francescane Forlì";
- promuovere, organizzare e gestire iniziative e momenti di partecipazione di tipo educativo, culturale sportivo e ricreativo;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative di beneficenza il cui ricavato viene devoluto alla Scuola Materna "Suore Francescane Forlì" sotto forma di attrezzature e materiale didattico;
- gestire e amministrare in proprio il patrimonio associativo;
- promuovere attività di stimolo, aiuto, integrazione delle famiglie nell'ambito del dovere educativo;
- svolgere attività di raccolta fondi e anche di natura commerciale, comunque marginali, i cui proventi saranno destinati secondo i fini istituzionali dell'associazione;
- provvedere all'organizzazione e gestione di eventuali ulteriori servizi integrativi e diversificati a favore dell'infanzia, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 - Forme di perseguimento delle finalità istituzionali; dipendenti e collaboratori.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti consentiti dalla legge.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

Tutte le attività oggetto dello scopo associativo verranno svolte dagli associati in modo tale da non interferire in alcun modo con le funzioni e i compiti che la normativa attribuisce ai Docenti, agli organi Collegiali ed alla Coordinatrice Didattica.

Art. 4 - Soci.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che, con spirito di solidarietà, si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - Criteri di ammissione dei soci.

All'Associazione possono aderire tutti i genitori dei bambini che frequentano e/o hanno frequentato la Scuola Dell'infanzia "Suore Francescane Forlì", i parenti dei predetti bambini e, comunque, ogni terza persona che intende condividere e sostenere le finalità associative del presente Statuto la cui richiesta di adesione sia stata accettata a norma dello Statuto stesso, sempre che sia stata versata la quota associativa e ogni eventuale altro contributo nei termini statutariamente previsti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo una apposita domanda e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto nonché ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso reclamo all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati, e sarà mantenuta negli anni successivi (anche successivamente all'ultimo anno di frequenza) con il semplice pagamento degli oneri di cui sopra.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 - Criteri di esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per recesso unilaterale del socio, per esclusione o per causa di morte.

Il recesso dalla qualità di socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e diventerà operativo con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione viene disposta motivatamente dal Consiglio Direttivo, per il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dall'art. 9 e dei contributi eventualmente deliberati, o per comportamenti incompatibili con lo scopo e le finalità associative, previa contestazione e documentazione dei fatti.

Il provvedimento di esclusione sarà ratificato dalla prima Assemblea. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata e devono essere motivate. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Coloro che per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cessino di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione di quanto versato, mentre sono comunque sempre tenuti al versamento dei contributi e delle quote e scadute e non versate.

Art. 7 Diritti e obblighi dei soci.

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo;
- ad esaminare i libri sociali; a tal fine i soci dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato.

I soci sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Risorse economiche e Patrimonio Sociale

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento, per lo svolgimento delle sue attività e alimenta il proprio Patrimonio Sociale da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti rispetto a quelle del bilancio ordinario;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di

enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale nonché con le normative amministrative e fiscali vigenti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.

Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 - Quota Associativa e Contributi.

La quota è stabilita dalla prima Assemblea Annuale su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere determinata sulla base delle attività che si prevede di svolgere nell'anno scolastico in corso.

La quota deve essere versata all'Associazione, in un'unica rata e secondo le modalità stabilite dalla stessa, entro la fine del mese successivo alla data in cui è stata deliberata dall'assemblea.

I contributi ordinari e straordinari eventualmente deliberati devono essere versati all'Associazione secondo termini e modalità stabiliti dalla stessa in sede assembleare.

Art. 10 - Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- Il Vice Presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere;

- l'organo di controllo monocratico, ove obbligatorio.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno di regola entro il 31 Dicembre (L'esercizio sociale va dal 10 settembre al 31 agosto di ogni anno) e comunque, in ogni caso, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del Bilancio preventivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate, con un preavviso di almeno otto giorni, a mezzo avviso affisso all'Albo della Scuola e distribuito agli alunni, o mediante comunicazione scritta in forma di lettera semplice o fax o e-mail, nei quali deve essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla vita ed alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione in particolare, su:

- elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e Vice Presidente dell'Associazione e dell'organo di controllo, se obbligatorio;
- fissazione della sede del sodalizio nell'ambito del Comune di Forlì;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- modifiche dello statuto dell'Associazione;
- responsabilità dei componenti degli organi e sull'azione di responsabilità;
- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta in carta libera, non più di tre associati.

Salvo quanto sotto previsto per le modifiche dello statuto e

lo scioglimento, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia per approvare le modifiche dello statuto dell'associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti (3/4) degli associati con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della associazione occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari, compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 13; di membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea,

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail o anche in forma verbale con un preavviso di almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per

la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- assumere eventuali dipendenti dell'Associazione o perfezionare rapporti di collaborazione autonoma;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- proporre la quota associativa annuale e i relativi contributi che verranno poi stabiliti dalla prima assemblea annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede alla sostituzione nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone per parità di voti, prevale il più anziano.

I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 13 - Presidente e Rappresentante Legale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza di voti espressi a scrutinio palese. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Di-

rettivo.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle indicazioni di tali organi riferendo al Consiglio Direttivo sull'attività compiuta.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente tiene i rapporti con Autorità, Enti Pubblici e terzi.

Il Presidente riferisce sull'attività sociale al Consiglio Direttivo e periodicamente, su mandato del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Coadiuvava il Presidente ed ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
provvede ad ogni adempimento delegatogli dal Presidente per la formale conduzione amministrativa dell'Associazione;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Art. 14 bis - Tesoriere.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Ha i seguenti compiti:

- la funzione di Tesoriere comporta le mansioni connesse alla tenuta della cassa sociale.

Art. 15 - Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico, a cui si applica la disciplina dell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'articolo 31 l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti.

Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Diret-

tivo ed alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale sul bilancio.

Art. 16 - Esercizio Sociale.

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio (31/12).

Il Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio di Previsione che deve essere redatto in termini di competenza e deve contenere tutte le entrate e le spese previste, in relazione alle attività programmate dell'Associazione per l'anno scolastico in corso.

Il Bilancio di previsione deve essere approvato insieme al bilancio di esercizio.

Art. 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore Legale dei Conti, Soci), dev'essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al bilancio di esercizio. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 18 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art.9 del D.lgs.117/2017.

Art. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo Legale Rappresentante.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Salva diverse norme inderogabili di legge qualsiasi controversia relativa a diritti disponibili concernente il presente atto - comprese quelle relative alla sua validità, esecu-

zione e risoluzione - dovrà essere deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Farli - Cesena (FC) e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

Art. 21 - Disposizione finale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Francesca Musile Tanzi

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio